

**CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA**  
**COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI**

**DELIBERAZIONE n. 59 del 29/07/2015**

Oggetto: Definizione della controversia: ..... c/ TeleTu S.p.a.

L'anno     addì     del mese di     , nella propria sede di Via Paolo Lembo, 40F – Bari, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni nelle persone dei sigg.

		Pr.	Ass.
Felice Blasi	Presidente	✓	
Antonia Dalouis	Vice presidente	✓	
Elena Pinto	Vice presidente	✓	
Stefano Cristante	componente		✓
Adelmo Gaetani	componente	✓	

**IL COMITATO**

Nella riunione del 29/07/2015 ;

Vista la legge 14 novembre 1995, n.481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 ed in particolare, l’art 1, comma 13, che definisce i Comitati Regionali per le Comunicazioni quali organi funzionali dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per le esigenze di decentramento sul territorio;

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle Comunicazioni elettroniche”;

Vista la legge della Regione Puglia 28 febbraio 2000, n. 3 recante “L’istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)”;

Visto l’Accordo quadro tra l’ Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

Vista la Convenzione per l’ esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale e il Comitato regionale per le comunicazioni in data 21 novembre 2006, e in particolare l’art.4, c1, lett.e);

Vista la Delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, recante “ Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”, di seguito “Regolamento”;

Vista la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “ Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori.”

Vista l’ istanza dell’utente Sig.ra ..... del 16.06.2014;

Visti gli atti del procedimento;

Considerato quanto segue:

**1. La posizione dell’istante**

L’istante ha lamentato l’arbitraria richiesta di somme per una fornitura telefonica mai autorizzata sull’utenza n. ....

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento e nel corso dell'audizione, la Sig.ra Specchia ha dichiarato quanto segue:

- a. Nonostante fosse cliente Fastweb sin dal 19.06.2008, come da contratto sottoscritto il 3.04.2008, con fattura n. 23477030936 del 31.10.2008 di € 50,17 TeleTu S.p.a. addebitava costi riferiti alla fornitura di servizi alla stessa intestata;
- b. Nonostante il pagamento, poi contestato dall'utente, TeleTu continuava ad intimare il pagamento di fatture successive a mezzo società di recupero del credito, per complessivi € 486,68;
- c. Il tentativo di conciliazione avviato presso il Corecom Puglia si concludeva con verbale di mancato accordo n. 1748/2014.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto:

- I. Storno della posizione debitoria n. 23500194267;
- II. Ritiro della pratica dalla società di recupero del credito a cura e spese del gestore;
- III. Rimborso delle fatture pagate e contestate per € 50,17.

## **2. La posizione dell'operatore**

Nel corso del presente procedimento, TeleTu nulla ha chiarito né documentato in ordine alla pretesa vantata nei confronti dell'utente; nessuna precisazione è stata fornita neppure in sede di discussione della controversia del 28.10.2014.

Nei propri scritti difensivi l'Operatore si limita a dichiarare che TeleTu non può disporre l'annullamento del debito avendo ceduto il credito alla società Elliot in data 29.03.2013.

## **3. Motivazione della decisione**

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante possono essere accolte come di seguito precisato.

Preliminarmente è da rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione formulata da TeleTu, per cessione del credito a una società che non riveste la natura di operatore di comunicazioni elettroniche; la domanda è stata avanzata correttamente nei confronti del fornitore di servizi telefonici titolare del rapporto contrattuale oggetto della presente controversia.

La giurisprudenza ritiene che il debitore conservi le eccezioni anche processuali opponibili al cedente anche nei confronti del cessionario (Cass. 8168/1991), ivi inclusa la clausola compromissoria (Cass. 2394/1999).

Nel merito la controversia in oggetto attiene alla richiesta di un corrispettivo per un servizio mai richiesto né usufruito dall'utente; secondo l'ordinario criterio della ripartizione dell'onere della prova al creditore attore è richiesto di provare la fonte contrattuale del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento, ovvero dall'imputabilità dell'inadempimento a fatto altrui o a caso fortuito (Cass. civ. 7996/2006).

Nel caso di specie non risulta in alcun modo provata la stipulazione di un contratto di somministrazione del servizio telefonico, né in forma scritta, né secondo le modalità dell'art. 2, all. a) del. AGCOM 664/06/CONS.

Si rammenta altresì che secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (Cass. 947/2006), l'emissione della bolletta non costituisce un negozio di accertamento, idoneo a rendere certa ed incontestabile l'entità periodica della somministrazione, ma solo un atto unilaterale di natura contabile diretto a comunicare all'utente le prestazioni già eseguite secondo la conoscenza ed il convincimento dell'operatore telefonico; resta dunque rettificabile in caso di divergenza con i dati reali.

Sussiste in capo al Gestore l'onere di provare l'esattezza dei dati posti a base della fattura nel caso di contestazione del suo ammontare da parte dell'utente (Cass. 10313/2004): la società telefonica è tenuta a dimostrare il corretto funzionamento non solo del contatore centrale ma la corrispondenza tra i dati forniti da esso e quello trascritto nella fattura telefonica; in mancanza di tali prove, l'utente ha diritto allo storno o al rimborso di quanto indebitamente fatturato.

Alla luce di tali premesse, in assenza di prova contraria e di chiarimenti sul punto, la pretesa creditoria di TeleTu è da ritenersi illegittima con la conseguenza che va disposta la regolarizzazione della posizione contabile contraddistinta dal codice cliente n. 23500194267, con storno delle fatture emesse e il ritiro della pratica di recupero del credito a cura e spese del Gestore (richieste sub I e II).

TeleTu è altresì tenuta a restituire all'utente quanto da questi pagato, nella misura di € 50,17 come da documentazione in atti (richiesta sub III).

Infine, appare equo liquidare in favore della parte istante, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del Regolamento adottato con delibera 173/07/CONS, l'importo di € 100,00 (cinquanta/00) considerata la partecipazione della Sig.ra Specchia sia alla fase conciliativa che a quella di definizione della controversia.

#### 4. Conclusioni

In considerazione di quanto esposto in premessa e dalle risultanze istruttorie, il Comitato a voti unanimi espressi nelle forme di legge

### DELIBERA

in accoglimento delle richieste dell'istante, Teletu S.p.a. è tenuta a:

- i. Regolarizzare la posizione amministrativo-contabile dell'istante contraddistinta dal codice cliente n. 23500194267 stornando tutte le fatture emesse e ritirando la pratica di recupero crediti, a propria cura e spese;
- ii. Rimborsare la somma di € 50,17 (cinquanta/17) versata dall'utente;
- iii. Corrispondere € 100,00 (cento/00) per le spese di procedura.

La società TeleTu è tenuta, altresì, a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.


È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Il Responsabile del procedimento  
(Dott. Nicola Scelsi)

Il Presidente  
(Dott. Felice Blasi)



La presente copia composta  
n. 3 pagine  
conforme all'originale esistente  
in atti di questo Ufficio

L.P.P. Delegata  
"Conciliazione e Definizioni controversie"  
dott. Nicola Scelsi